



# INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

## OBBLIGO VACCINALE OVER 50

Con il DL 1 del 7 gennaio 2021 è stato esteso l'obbligo vaccinale agli over50 ed è stata disciplinata la sanzione amministrativa pecuniaria. Il Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti over50 inadempienti all'obbligo vaccinale, a inviare una comunicazione per l'avvio del procedimento sanzionatorio. I destinatari della comunicazione hanno un termine di 10 giorni dalla ricezione della raccomandata per comunicare all'ASL di riferimento l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale.

**MAGGIORI  
INFORMAZIONI AL  
NUMERO 011 566 31 69**

**Il numero risponde dal lunedì al  
sabato, dalle 8.30 alle 15.30**

**o nell'Area Covid del sito  
[www.aslal.it](http://www.aslal.it)**

**SE HAI RICEVUTO LA COMUNICAZIONE  
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SEI IN  
POSSESSO DI UN CERTIFICATO  
VACCINALE, O PUOI DOCUMENTARE  
L'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO O  
L'IMPOSSIBILITÀ AD ADEMPIERVI,  
PUOI SCRIVERE A:**

**[problematichepiattaforma@aslal.it](mailto:problematichepiattaforma@aslal.it)**

inserendo codice fiscale e contatto telefonico e allegando:

- immagine della tessera sanitaria fronte/retro,
- scansione o foto della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (o almeno il numero di procedimento sanzionatorio presente sulla lettera ricevuta)
- eventuale altra documentazione attestante la vaccinazione (come, per esempio, Green Pass emesso da paese straniero e/o certificati vaccinali) o l'esenzione ottenuta.

**Attenzione:** la dose booster deve essere effettuata entro la data del 01/02/2022. Pertanto, nel caso in cui la somministrazione della dose booster sia avvenuta successivamente, è necessario inviare anche una documentazione comprovante le motivazioni del differimento della stessa.